

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 27 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni</i>):	
Disciplina delle società fiduciarie e di revisione.	13

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bacci, Ginasi, Orlandi Biagio, Pace Nicola, Gianturco, De Marsico, Foraboschi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che, in seguito all'autorizzazione ricevuta dal Presidente della Camera, partecipano anche a questa riunione i Consiglieri nazionali Asquini, Gray, Pavolini, Vecchini Aldo.

(*Interviene alla riunione il Ministro di grazia e giustizia SOLMI*).

SALERNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle società fiduciarie e di revisione. (203)

PUTZOLU, all'articolo 2, propone che alla dizione adoperata nel secondo comma, «l'autorizzazione sarà revocabile», sia sostituita

quella: «potrà essere revocata», perchè l'autorizzazione è revocabile di sua natura.

MAGGI, *Relatore*, non ritiene necessario l'emendamento.

MEDA, a proposito della contestazione degli addebiti alle società, chiede se non sia opportuno precisare in quale forma le società stesse possano intervenire nel giudizio.

MAGGI, *Relatore*, rileva che la precisazione è già contenuta nella legge.

SCARDIA nota che la contestazione presuppone la presenza delle società.

PRESIDENTE osserva che la precisazione non è necessaria e pone in votazione l'articolo nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

CANDIANI, all'articolo 3, esprime il dubbio che il limite fisso del 50 per cento del capitale sociale come garanzia porti praticamente al risultato che nessuna società fiduciaria abbia un capitale superiore ad un milione, mentre interessa che tali società abbiano un notevole sviluppo. Propone, perciò, che si stabilisca un limite massimo e che questo non possa mai superare 500 mila lire, anche quando il capitale sia superiore ad un milione. In tal senso presenterà apposito emendamento.

Propone, poi, che gli istituti di credito, presso i quali debbono essere depositati i titoli delle società, siano indistintamente tutti quelli sottoposti alla vigilanza dell'Ispettorato, secondo l'articolo 5 della legge 7 marzo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1938-XVI, n. 141, e non soltanto gli istituti di credito di diritto pubblico.

PRESIDENTE ricorda che il Ministero delle corporazioni ha già comunicato di accettare l'estensione alle banche di interesse nazionale e alle casse di risparmio.

GRAY, riferendosi all'ultimo comma dell'articolo 1, che prevede l'applicazione delle norme della presente legge anche alle società straniere, sostiene la necessità di una disposizione aggiuntiva, la quale imponga un congruo versamento cauzionale a queste società, di cui non si può limitare il capitale.

FERME crede che l'obbligo di investire metà del capitale in titoli di Stato o garantiti dallo Stato possa essere assai gravoso per le società a capitale limitato, di cui l'altra metà di capitale disponibile sarebbe appena sufficiente per le spese di impianto e le indennità al personale. Ritiene, per ciò, che il limite del 50 per cento dovrebbe essere ridotto.

CRISTINI ritiene che, dato il carattere cauzionale della seconda parte dell'articolo 3, non si possano determinare criteri fissi e che invece occorra proporzionare la cauzione all'importanza del capitale delle società. Diversamente ci sarebbe una sproporzione tra le varie società.

PICONE osserva che, se si dovesse accettare questo criterio di proporzionalità, la garanzia dovrebbe essere estesa anche al tipo di attività delle società, e questo non è possibile. La legge chiede un minimo di garanzia: si può elevare la somma, ma questa deve essere sempre fissa, tanto più che l'articolo stesso prevede che metà del capitale deve essere versato in titoli di Stato.

CANDIANI insiste nella sua proposta che comprende anche le altre, in quanto che la determinazione di un massimo di cauzione di 500 mila lire può stimolare anche l'attività delle società fiduciarie, ciò che non si otterrebbe col criterio proporzionale. La limitazione del massimo risponde ai due concetti della garanzia e della formazione del capitale.

MAGGI, *Relatore*, ritiene che sia opportuno distinguere la garanzia che deve esser data a coloro i quali affidano i loro capitali alle società e la garanzia richiesta dallo Stato. Questa seconda garanzia è contenuta nei due limiti rappresentati dal capitale minimo di 200 mila lire e dal capitale massimo di un milione. La legge muove da un presupposto di serietà da parte di coloro i quali fondano queste società e perciò stabilisce il minimo per coloro che fondano società con mandato preciso, il massimo di un milione per coloro

che hanno amministrazione di obbligazionisti e di azionisti.

La legge non può chiedere altre garanzie all'infuori di queste e sarà cura dei singoli depositanti di scegliere la società che offre maggiori titoli di fiducia.

Ritiene perciò accettabile l'emendamento Candiani. Quanto alla proposta del camerata Gray ritiene che non possa essere applicata poiché avrebbe dei riflessi nel campo dei rapporti internazionali che non possono essere regolati in questa sede.

SCARDIA crede che debba essere mantenuta la disposizione del testo ministeriale, perchè il capitale è indubbiamente un elemento di serietà e di garanzia, ma è relativo alla funzione e non all'entità della società.

MACARINI CARMIGNANI è del parere che la prima parte dell'articolo debba essere lasciata nel testo attuale, perchè l'importanza della società può assumere uno sviluppo graduale e i capitali possono aumentare con l'andar del tempo. Non trova quindi opportuna la limitazione a mezzo milione, perchè ogni società ispirerà tanto maggiore fiducia quanto più elevato sarà il suo capitale, ed allora è giusto che la quota da versare a garanzia sia, non già limitata, ma proporzionale al capitale sociale.

PRESIDENTE, riferendosi alla estensione accettata dal Ministero delle corporazioni circa gli istituti presso i quali debbono essere depositati i titoli di Stato, ricorda che vi sono organi, come le banche popolari e le casse di risparmio, che hanno benemerenze di cui bisogna tener conto. D'altra parte, tutti codesti istituti sono controllati dall'Ispettorato del credito ed è chiaro che l'Ispettorato non ammette l'esistenza di organi che non meritino la più completa fiducia.

Per questo reputa che sia accettabile l'emendamento Candiani, in quanto fa riferimento all'articolo 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che stabilisce appunto il controllo sulle aziende di credito.

MAGGI, *Relatore*, aderisce anche egli all'emendamento Candiani e si sofferma sulla importanza dell'ultimo comma del testo ministeriale che prescrive la nominatività delle azioni e la impossibilità della loro cessione senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

SALERNO vorrebbe che, appunto per evitare questo trapasso di azioni, che potrebbe avvenire d'accordo con lo stesso Consiglio di amministrazione, si stabilisse l'obbligo della preventiva autorizzazione alle cessioni,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

da parte degli organi di controllo delle aziende di credito.

MAGGI, *Relatore*, fa notare che questa garanzia è già contenuta nella nominatività dei titoli e che il Ministero delle corporazioni ha sempre la possibilità di controllare i casi di trapasso.

PUTZOLU si associa alle considerazioni del camerata Macarini Carmignani contro l'emendamento Candiani, perchè vi deve essere sempre un rapporto tra il versamento del capitale a garanzia e la massa delle operazioni che vengono compiute.

Questo rapporto la legge lo presume attraverso l'entità del capitale, e la presunzione non è arbitraria ma si basa sulla normalità. È naturale che, mano a mano che aumentano le operazioni e quindi si impegna una maggiore responsabilità verso i terzi, deve aumentare anche la garanzia verso questi ultimi.

Ora la cifra di 500 mila lire non costituirebbe più una garanzia seria, qualora il capitale fosse notevolmente aumentato.

Nè si deve dimenticare che si tratta di società fiduciarie e che questa fiducia deve trovare il proprio fondamento in una consistenza patrimoniale.

Quanto alla estensione del numero delle aziende per il deposito dei titoli, riconosce le benemeritenze delle casse di risparmio ed anche delle banche popolari, ma non ritiene che esse possano offrire garanzie assolute, in determinati casi.

Si potrebbe perciò stabilire che la scelta dell'istituto di credito per il deposito del fondo di garanzia debba essere volta per volta approvata dall'Ispettorato del credito.

PRESIDENTE ripete che il richiamo all'articolo 5 della legge sulle aziende di credito rappresenta la garanzia richiesta. D'altra parte, sono ben noti gli istituti nei quali si può aver fiducia.

CANDIANI osserva che si tratta di depositi di custodia e di istituti di credito che sono tutti sullo stesso piano e nell'attuale momento tutti sani. Dato che le funzioni di queste speciali banche sono state limitate, non si intende la restrizione proposta dal camerata Putzolu. La questione è più morale che materiale, perchè sostanzialmente non si tratta che di un numero limitato di depositi.

PICONE concorda con le osservazioni del camerata Putzolu e ritiene che i depositi debbano essere fatti presso istituti di diritto pubblico e di interesse nazionale. In realtà,

la legge si propone due scopi: limitare l'attività delle società fiduciarie e soprattutto garantire i terzi. Propone, quindi, che sia mantenuto il testo ministeriale.

MADIA è favorevole all'emendamento Candiani, perchè la vera garanzia è data dal fatto che — qualunque sia l'entità del capitale sociale — esso deve essere interamente versato.

Ora, se una società ha un capitale di venti milioni e li versa, essa offre la garanzia voluta, ma non si può pensare che possa immobilizzarne dieci come garanzia. L'emendamento Candiani facilita l'attività di tutte le società fiduciarie a largo capitale, dando loro possibilità di movimento.

Quanto alle banche, l'emendamento Candiani è accettabile perchè non impone la scelta dell'istituto per il deposito. Esso è, anzi, opportuno perchè dà alle stesse casse di risparmio la possibilità di una collaborazione più efficace, in quei centri in cui potessero sorgere ed operare società fiduciarie.

PUTZOLU osserva che la garanzia non è data dal capitale, che può disperdersi. Per impedire, appunto, che tutto il capitale si disperda, la legge ne blocca metà e ne impedisce l'investimento; ma l'altra parte sfugge a questa garanzia.

SALERNO nota che si tratta di un deposito volontario di titoli nominativi, che non possono correre alcun pericolo, perchè sono preservati.

PRESIDENTE comunica che l'articolo 3, con l'emendamento Candiani accettato dal Relatore, risulta così formulato:

« Le società di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno lire un milione qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della società. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di 1 milione, il deposito da vincolarsi non sarà mai superiore all'importo di lire 500,000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sotto la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione ».

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*, dice che si possa ammettere il principio della estensione ad altre banche per il deposito e le garanzie, tanto più che tutte queste sono controllate dallo Stato e che la libertà sarà libera da parte dei depositanti. Gli altri punti dell'articolo emendato, data la loro complessità, richiedono un riesame attento in sede di coordinamento, per opera del Governo, esprime qualche riserva.

PUTZOLU propone che, nella parte relativa al deposito da vincolarsi, alla dizione « non sarà mai superiore », si sostituisca la « non dovrà essere inferiore ».

MACARINI CARMIGNANI propone a sua volta una formula, secondo la quale il capitale deve essere interamente versato e almeno per 500 mila lire investito in titoli di Stato.

MAGGI, *Relatore*, è contrario a questa proposta. È pure contrario alla modificazione decisa dal camerata Putzolu, perchè nella realtà non avverrà mai che una società versamente un deposito cauzionale più grande di quello fissato. Propone che sia mantenuta la formula Candiani.

PICONE chiede che l'articolo sia messo in votazione per singole parti.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE pone in votazione i primi periodi dell'articolo 3 emendato:

« Le società di cui alla presente legge non possono costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di duecentomila e con un capitale di almeno un milione qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azioni e di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per intero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della società ».

(Sono approvati).

Pone in votazione il terzo periodo:

« Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di 1 milione, il deposito da vincolarsi non sarà mai superiore all'importo di lire 500.000 ».

(È approvato).

Pone in votazione l'ultima parte del testo emendato, che contiene anche l'ultimo comma del testo ministeriale:

« Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sotto la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci.

Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione ».

(L'articolo 3 è approvato).

CRISTINI constata che l'articolo 4 contiene due importanti innovazioni. Da una parte, esso dispone che i componenti i Collegi sindacati debbano essere scelti fra gli iscritti all'albo professionale degli esercenti in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri; dall'altra, stabilisce una certa aliquota di posti di amministratori, che viene automaticamente riservata, appunto, a coloro che sono iscritti in questi albi.

Crede opportuno considerare alla stregua dei dottori commercialisti e dei ragionieri anche gli iscritti negli altri albi, tanto più che il penultimo comma dell'articolo precisa anche esso che il personale delle società, adibito a funzioni eccedenti quelle puramente di ordine, deve essere iscritto negli albi professionali.

Ammette il criterio protettivo per le categorie dei commercialisti e dei ragionieri, ma esso dovrebbe essere esteso ad altre categorie, anche per un criterio equitativo. In realtà, mentre si impone a queste società una specie di prelevamento obbligatorio dagli albi professionali, vi sono altre società che non hanno alcuna limitazione nella scelta dei consiglieri di amministrazione.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. In realtà, esistono nelle leggi varie limitazioni.

CRISTINI propone, quindi, che, in modo consona allo stato attuale della legislazione fascista, sia data facoltà alla Confederazione professionisti ed artisti di fare essa le relative segnalazioni, tenendo conto a preferenza degli iscritti negli albi tecnici, ma senza sanzionare una esclusione degli altri albi professionali, che assumerebbe una certa gravità.

VECCHINI ALDO ricorda che negli accordi raggiunti in seno alla Commissione corporativa si era stabilito che il numero dei sindaci delle società commerciali non dovesse

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

essere, per quanto riguardava i ragionieri ed i commercialisti, maggiore di due. L'attuale disegno di legge prevede invece che possano essere più di due. Egli ritiene che il limite stabilito non debba essere superato, tanto più che l'accordo, per quanto riguarda i sindacati, è stato consacrato in una norma di legge, che contempla appunto il numero di due.

Propone, pertanto, che nel secondo comma si precisi che i componenti il Collegio sindacale, scelti tra gli iscritti agli albi professionali, non debbano superare il numero di due.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, dove si dice che l'appartenenza alle società non forma ostacolo alla iscrizione negli albi professionali, ricorda che l'articolo 2 della legge professionale 22 gennaio 1934, n. 36, alla lettera b) limita l'esercizio della professione a coloro i quali siano addetti agli uffici legali di determinati enti. Ora se in questa legge si concede una eccezione, si aprirà il varco a infinite altre eccezioni, compromettendo lo sforzo diretto a disciplinare le attività professionali. Se, quindi, si vuole mantenere l'attuale testo ministeriale, è opportuno si faccia espressa menzione della disposizione della lettera b) dell'articolo 3 della legge ricordata.

PAVOLINI ritiene che su questo punto si potrebbe adottare una disposizione, secondo la quale tutti i componenti del Collegio sindacale debbano essere iscritti agli albi professionali e due debbano essere scelti fra gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri. In tal modo si rispetterebbe, da una parte, l'accordo sindacale a cui si riferisce il camerata Vecchini e, dall'altra parte, il precedente già esistente in materia con la legge sui collegi sindacali delle società anonime, dove è già introdotto questo principio di difesa delle categorie.

Ripete quanto ha già detto nella precedente riunione e che, cioè, bisogna preoccuparsi della legittima difesa di una categoria che può dirsi sia stata creata dallo Stato fascista e alla quale debbono essere create gradualmente delle funzioni prevalenti. Negli avvocati hanno motivo di dolersi che a tali funzioni eccedenti quelle puramente di ordine siano chiamate persone iscritte negli albi professionali senza specificazione del particolare albo a cui esse appartengono. Infine, bisogna tener conto che è prevedibile la non lontana fusione dei due albi dei commercialisti e dei ragionieri.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*, ritiene che non possa esserci difficoltà ad accogliere il principio di estendere queste funzioni anche agli avvocati, a condizione che si precisi che vi debbano essere due persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli esercenti in materia di economia e commercio e dei ragionieri, in quanto è implicito il riconoscimento del carattere particolare della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, secondo l'ispirazione delle norme contenute nel disegno di legge.

FERME concorda con la proposta del camerata Vecchini, ma ricorda che l'accordo menzionato riguardava le società in genere e quindi non professionisti e professionisti e prevedeva il caso di uno o al massimo due, a seconda che si trattasse di professionisti o di esperti. È giusto valorizzare il titolo di studio, facendo una distinzione tra commercialisti ed avvocati, ma circa l'appartenenza all'albo si potrebbe notare una certa contraddizione. Qui siamo di fronte ad un albo speciale, di ragionieri e dottori commercialisti, di cui molti sono disoccupati, e quindi le società possono attingere a questi elementi. I dottori commercialisti e i ragionieri che prestino servizio presso queste società passano in un ruolo speciale.

ASQUINI, a proposito del comma relativo al personale adibito a funzioni non puramente di ordine, si richiama all'articolo 1, nel quale si dispone che le funzioni riservate ai professionisti non possono essere conferite alle società fiduciarie, e osserva che la norma riguardante il personale interessa quelle funzioni di revisione e di organizzazione che non rientrano nelle attribuzioni riservate a una data categoria di professionisti. È chiaro, infatti, che le società, anche se hanno uffici legali propri, non possono fare gli avvocati dei propri clienti.

Basterebbe, dunque, precisare che il personale, adibito a funzioni di revisione aziendale, deve essere iscritto negli albi professionali dei dottori di scienze commerciali o dei ragionieri.

VECCHINI ALDO rileva che l'avvocato può essere impiegato e non addetto all'ufficio legale; e quindi l'affermazione che l'appartenenza alla società non forma ostacolo alla iscrizione negli albi rappresenterebbe una deroga alla legge professionale.

ASQUINI riconosce che non si deve derogare alla legge professionale, e appunto perciò crede che il problema possa essere risolto specificando che il personale adibito a funzioni di organizzazione e di revisione conta-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bile e tecnica deve essere iscritto ai rispettivi albi professionali. In tal modo la frase «l'appartenenza alle società non forma ostacolo alla iscrizione» potrebbe essere senz'altro eliminata.

VECCHINI ALDO ritiene che la frase possa essere mantenuta, purchè contenga l'esplicito riferimento all'osservanza della legge professionale.

PRESIDENTE invita il camerata Asquini a precisare la sua proposta in un emendamento.

ASQUINI propone il seguente emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo:

« Il personale delle società di cui al presente decreto, che sia adibito a funzioni revisionali e tecniche, deve essere iscritto negli albi professionali rispettivi ».

MAGGI, *Relatore*, riassumendo la discussione e le varie proposte, crede che esse possano essere precisate nei punti seguenti:

Al secondo comma dell'articolo bisognerebbe precisare che tutti i componenti il Collegio sindacale delle società debbono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali e almeno due sindaci negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri.

Nel penultimo comma, relativo al personale delle società, adibito a funzioni eccedenti quelle puramente di ordine e che deve essere iscritto negli albi professionali, si dovrebbe stabilire che l'appartenenza del personale alle società non forma ostacolo alla iscrizione, purchè sia osservata la norma della lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Quest'ultimo concetto, che rispecchia le osservazioni del camerata Vecchini, sembra particolarmente giustificato, perchè bisogna rispettare il fondamento della legge professionale, in modo che questi stipendiati possano essere iscritti negli albi professionali, ma non esercitare la professione in concorrenza con i propri colleghi.

PAVOLINI aderisce alla nuova formulazione dell'articolo in quanto appunto esso si ispira alle disposizioni della legge professionale e perchè elimina in tal modo il disagio della categoria degli avvocati.

È poi giusto che i dottori commercialisti, i quali esplicano delle funzioni presso queste società, non esercitino in altro modo la loro attività.

MARIANI esamina il problema anche in rapporto agli ingegneri e ai dottori in agraria che restano fuori delle categorie prese in esame.

MAGGI, *Relatore*, osserva che nessuna limitazione è fatta all'attività di queste categorie.

PUTZOLU esprime il dubbio che la dizione «l'appartenenza alle società» possa indicare la partecipazione come socio e non la dipendenza come impiegato.

MAGGI, *Relatore*, risponde che è chiaro trattarsi del personale dipendente dalle società.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*, in linea di massima non è contrario all'aggiunta proposta dal camerata Vecchini, che tende ad estendere la possibilità di scegliere dei professionisti capaci non soltanto fra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri, ma anche eventualmente in quello degli avvocati, salve — per questi ultimi — le vigenti disposizioni.

Conseguentemente, dovrebbe essere soppressa la frase «l'appartenenza alle società non forma ostacolo alla iscrizione», ma questa soppressione avrebbe effetti non soltanto nei riguardi degli avvocati, ma di tutti gli altri professionisti. Ora la legge si proponeva principalmente di rendere possibile la scelta di individui capaci e di personale tecnico da parte delle società: togliere alle società fiduciarie questa possibilità di scelta potrebbe avere una dannosa ripercussione sul loro funzionamento.

Pertanto, ritiene opportuno che la disposizione formi oggetto di uno studio più attento, pur restando d'accordo sul principio fondamentale.

VECCHINI ALDO crede che il dubbio proposto dal Ministro di grazia e giustizia sia risolto, appunto, col richiamo alla norma della legge professionale, e precisa in questa forma il suo emendamento:

« L'appartenenza al personale delle società non forma ostacolo alla iscrizione, osservata la norma della lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 36 ».

PRESIDENTE avverte che l'articolo 4, con gli emendamenti proposti dal camerata Vecchini, accettati dal Relatore e in linea di massima dal Ministro, risulta formulato nel modo seguente:

« I Consigli di amministrazione delle società di cui alla presente legge devono essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il Presidente e il Consigliere delegato devono essere cittadini italiani. »

Salvi gli altri requisiti richiesti dalla legge tutti i componenti il Collegio sindacale delle società suddette devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali e almeno

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

due sindaci negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri.

Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto fra gli iscritti in detti albi.

Se il Consiglio di amministrazione è composto di almeno 5 membri, gli amministratori scelti in detti albi devono essere almeno due.

Il personale delle società di cui alla presente legge, che sia adibito a funzioni eccedenti quelle puramente di ordine, deve essere iscritto negli Albi professionali. L'appartenenza al personale della società non forma ostacolo alla iscrizione, osservata la norma della lettera b) dell'articolo 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 36.

La perdita dell'iscrizione è causa di decadenza dall'ufficio».

ASQUINI nota che l'emendamento da lui presentato si riferiva alla prima parte, la quale dispone che il personale delle società, adibito a funzioni eccedenti quelle puramente di ordine, deve essere iscritto negli albi professionali; disposizione che non ha possibilità di applicazione pratica, perchè vi possono essere funzioni eccedenti quelle puramente di ordine che non rispondono ad alcuna attività professionale inquadrata.

MAGGI, *Relatore*, osserva che questo non è il concetto della Commissione.

ASQUINI afferma che non si può impedire ad una società fiduciaria, che voglia specializzarsi in una materia tecnica dove non ci sono albi professionali, di rivolgersi a persone competenti non iscritte negli albi.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*, nota che l'emendamento Asquini restringe la scelta.

MAGGI, *Relatore*, conferma che non si può accettare l'emendamento Asquini, perchè esso tende a concedere alle società di assumere ai propri servizi persone non iscritte negli albi professionali, ma in altri albi tecnici. Al contrario, il concetto della legge, che si vuol mantenere, è che il personale permanente, dipendente da queste società, debba essere scelto tra gli iscritti agli albi.

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento Asquini.

(Non è approvato).

Pone in votazione l'articolo nella formula già letta, sempre tenendo presente la riserva espressa dal Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

PUTZOLU, all'articolo 5, nota che dal testo non appar chiaro se il termine assegnato alle società attualmente esistenti per uniformarsi alla legge sia di uno o due anni. Se è di due anni, sarebbe opportuno dirlo esplicitamente.

L'articolo si preoccupa, poi, degli impiegati assunti in servizio con contratto di impiego a tempo determinato, ma non prevede il caso del licenziamento di quelli assunti con un contratto a tempo indeterminato.

Si riproduce cioè una questione che ieri è stata risolta dalle Commissioni riunite in sede di discussione del disegno di legge che disciplina l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica; chiede, per ciò, che il criterio adottato in questa occasione sia applicato anche agli impiegati con contratto a tempo indeterminato, i quali, licenziati *ope legis*, non riceverebbero, in caso diverso, indennità alcuna.

FERME concorda col camerata Putzolu per quanto riguarda la disciplina del licenziamento degli impiegati con contratto a tempo indeterminato, nel senso che, quando non esiste contratto collettivo di lavoro, la risoluzione del rapporto di lavoro sia soggetta alle disposizioni di legge. In tal caso non potrà essere invocata la causa di forza maggiore con l'esclusione di qualsiasi indennità.

FODALE illustra il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nel caso di contratti di impiego a tempo determinato eccedenti il suddetto termine di due anni, la risoluzione del rapporto per il tempo eccedente tale termine avrà luogo con le indennità di licenziamento di cui al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 ».

Chiarisce che l'emendamento tende ad evitare, a un tempo, un danno all'impiegato e un aggravio alle aziende, nel caso che il contratto a terminè oltrepassi i due anni. In tal caso, secondo la sua proposta, per i due anni si rispetta il contratto e per il tempo successivo si fa luogo ad una indennità di licenziamento, a norma del decreto-legge del 1924 sul contratto d'impiego.

PICONE aderisce.

PUTZOLU osserva che la norma legislativa ricordata dal camerata Fodale contempla due diversi casi a seconda che si tratti di rapporti a tempo determinato o indeterminato.

Nel primo caso, se il rapporto contrattuale è rescisso per fatto del datore di lavoro, deve essere corrisposto all'impiegato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lo stipendio per tutto il tempo in cui avrebbe dovuto prestare servizio. Se invece il contratto è a tempo indeterminato, si tien conto del servizio effettivamente prestato e si confronta l'indennità relativa con quella del contratto a tempo determinato.

L'emendamento Fodale prevede il caso del contratto a tempo indeterminato e quindi è superfluo perchè questo è già nella legge. Certo, bisogna tener conto dell'onere che verrebbe alle società se dovessero corrispondere tanti stipendi, ma bisogna anche regolare i casi di risoluzione dei contratti a tempo indeterminato, senza confonderli con i licenziamenti per causa di forza maggiore.

FODALE rileva che il decreto-legge del 1924 regola i contratti a tempo indeterminato nell'impiego privato, ma esclude, invece, i contratti a tempo determinato.

Quanto al principio che si debbano pagare tante annualità quanti sono gli anni di servizio ancora da prestare, è un concetto dottrinale discutibilissimo, non previsto dalla legge.

Il problema ha un duplice aspetto. Vi è il caso, prospettato dal camerata Ferme e discusso dalle Commissioni riunite, della azienda che cessa la sua attività per causa di forza maggiore: si deve, allora, applicare, o no, la legge sull'impiego privato?

In secondo luogo, nei contratti a tempo determinato la legge prevede un dato termine di rispetto, oltre il quale il datore di

lavoro può risolvere il contratto; però, se il termine fosse superiore a quello minimo previsto dalla legge, il lavoratore non sarebbe tutelato per il periodo che va da questo termine minimo a quello di scioglimento del rapporto.

Per tanto, in via equitativa, per non prolungare il termine della legge e non pesare sulle aziende, l'emendamento propone che, per il termine eccedente, sia corrisposta una indennità ai sensi del decreto-legge del 1924, come se l'ultima parte del rapporto di impiego fosse regolata da un contratto a tempo indeterminato.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*, accetta l'emendamento a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 5 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approva pure l'articolo 6).

Avverte che il Relatore, consigliere Maggi, prenderà accordi con i Ministri competenti per il coordinamento del testo definitivo del disegno di legge in rapporto agli emendamenti approvati dalla Commissione e alle raccomandazioni che sono state formulate.

Con questa avvertenza, dichiara approvato il disegno di legge.

La riunione termina alle 11,50.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disciplina delle società fiduciarie e di revisione. (203)

ART. 1.

Sono società fiduciarie e di revisione e soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei patrimoni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

Nessuna delle attribuzioni di carattere strettamente personale riservate in via esclusiva dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali può essere riconosciuta direttamente od indirettamente e conferita alle società di cui nel precedente comma.

Le norme della presente legge si applicano anche alle società estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attività prevedute dal primo comma di questo articolo.

ART. 2.

Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.

ART. 3.

Le società di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno

lire un milione qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della società. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di 1 milione, il deposito da vincolarsi non sarà mai superiore all'importo di lire 500,000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sotto la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci.

Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione.

ART. 4.

I Consigli di amministrazione delle società di cui alla presente legge devono essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il Presidente e il Consigliere delegato devono essere cittadini italiani.

Salvi gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale delle società suddette devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali e almeno due sindaci negli Albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri.

Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto fra gli iscritti in detti Albi.

Se il Consiglio di amministrazione è composto di almeno 5 membri, gli amministratori scelti in detti Albi devono essere almeno due.

Il personale delle società di cui alla presente legge, che sia adibito a funzioni eccedenti quelle puramente d'ordine, deve essere iscritto negli Albi professionali. L'appartenenza al personale delle società non forma ostacolo alla iscrizione, osservata la norma

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36.

La perdita della iscrizione è causa di decadenza dall'ufficio.

ART. 5.

Le società attualmente esistenti dovranno uniformarsi alle norme della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo il rispetto dei contratti d'impiego a tempo determinato in corso all'entrata in vigore della legge stessa e, in ogni caso, sino a non oltre due anni da tale data.

ART. 6.

Sono abrogati il Regio decreto 16 dicembre 1926-V, n. 2214, e il Regio decreto-legge 9 giugno 1927-V, n. 964.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, per quanto si riferisce alle società fiduciarie che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione.